

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	38
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	47
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	48

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito dell'esame dell'ipotesi di regolamentazione dell'attività di <i>lobbying</i> (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 23 marzo 2016) .....	3
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di <i>lobbying</i> (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016) .....	14
ALLEGATO 2 (Nuovo emendamento del Relatore) .....	24
ALLEGATO 3 (Riformulazioni proposte dal Relatore) .....	26
ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati) .....	28
ALLEGATO 5 (Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016) .....	32

Martedì 26 aprile 2016. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

**La seduta comincia alle 17.10.**

**Seguito dell'esame dell'ipotesi di regolamentazione dell'attività di *lobbying* (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 23 marzo 2016).**

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 12 aprile scorso è stato dato conto degli emendamenti presentati alla proposta del relatore Pisicchio (vedi allegato 1) e delle relative inammissibilità. Dà la parola al relatore per le sue valutazioni sugli emendamenti.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, deposita anzitutto il suo nuovo emendamento II. 10 (vedi allegato 2), di cui raccomanda l'approvazione, nonché una riformulazione del suo emendamento al titolo Tit. 2 (vedi allegato 3), la cui approvazione raccomanda, volta ad assorbire l'emendamento Catania Tit. 1.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Giorgis I. 1., nonché sull'emendamento Toninelli I. 2, ove riformulato (vedi allegato 3).

Sull'emendamento Giorgis II. 7, ritiene che il suo emendamento II. 10 ne raccolga sostanzialmente la *ratio*, da individuare in una volontà di semplificazione e chiarimento del testo: invita conseguentemente i presentatori al ritiro. È favorevole alla prima parte dell'emendamento Vignali II. 3, purché riformulata (vedi allegato 3), mentre è contrario alla parte conseguenziale, su cui formula un invito al ritiro. È contrario all'emendamento Vignali II. 4 (che peraltro sarebbe precluso dall'eventuale approvazione del suo emendamento II. 10), mentre è favorevole all'emendamento Vignali II. 5; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giorgetti II. 1, Catania II. 2 e Vignali II. 6, se riformulati per coordinamento con il suo emendamento al titolo (vedi allegato 3).

È contrario all'emendamento Toninelli III. 10, che risulterebbe peraltro precluso dall'eventuale approvazione del suo emendamento II. 10, ed è favorevole alla prima parte dell'emendamento Melilla III. 5, ri-

sultando invece assorbita dall'emendamento II. 10 la parte consequenziale, così come l'emendamento Toninelli III. 8; è favorevole all'emendamento Melilla III. 4, che assorbirebbe l'emendamento Toninelli III. 7. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Toninelli III. 9 (vedi allegato 3), mentre si rimette alla Giunta sull'emendamento III. 11, ritenendo peraltro che dovrebbe comunque essere ridotto a dodici mesi il periodo durante il quale i parlamentari cessati dal mandato non possano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi. Gli identici emendamenti Giorgetti III. 1 e Catania III. 2 risulterebbero assorbiti dal suo emendamento II. 10. Esprime parere contrario sull'emendamento Toninelli III. 12 (per la parte ammessa al voto); esprime parere favorevole con riformulazione sulla prima parte dell'emendamento Vignali III. 3 (vedi allegato 3), mentre è contrario sulla parte consequenziale; la riformulazione assorbirebbe la prima parte dell'emendamento Giorgis III. 6. Sulla seconda parte dell'emendamento III. 6, relativa all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire al meglio l'esplicazione dell'attività di *lobbying*, si rimette alla Giunta.

È poi favorevole all'emendamento Giorgis IV. 10, che assorbe sostanzialmente la prima parte dell'emendamento Vignali IV. 5 e l'emendamento Vignali IV. 4, mentre è contrario alla parte consequenziale dell'emendamento IV. 5; esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali IV. 6; l'emendamento Vignali IV. 7 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento II. 10; è contrario agli emendamenti Vignali IV. 8 e Melilla IV. 9; propone una riformulazione dell'emendamento Toninelli IV. 12 (vedi allegato 3) ed invita al ritiro degli identici emendamenti Giorgetti IV. 1 e Catania IV. 2, in quanto parzialmente accolti nel suo emendamento II. 10. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Catania IV. 01, pur riconoscendone il commendevole intento.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Toninelli V. 3, nella parte ammessa al voto, e Vignali V. 1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Me-

lilla V. 2 e favorevole con riformulazione sull'emendamento Toninelli V. 4 (vedi allegato 3). È infine contrario agli articoli aggiuntivi Toninelli V. 01 e V. 02.

Danilo TONINELLI esprime per un duplice ordine di ragioni un parere di netta contrarietà sull'attuale formulazione dell'emendamento Giorgis I. 1. Innanzitutto perché, come l'esperienza insegna, al carattere occasionale dell'attività posta in essere da un lobbista possono anche corrispondere rilevanti interessi sul piano politico ed economico. In secondo luogo, perché l'espressione «in modo occasionale» appare eccessivamente generica e non stringente, prestandosi a svariate opzioni interpretative.

Gianni MELILLA, pur comprendendo l'intento che sembra aver mosso i presentatori dell'emendamento, che sembra risiedere nell'esigenza di evitare in questa fase l'introduzione di una regolamentazione eccessivamente dilatata, reputa anch'egli che il mero riferimento al concetto di occasionalità lasci eccessivi margini di discrezionalità a chi sarà tenuto ad interpretare ed applicare la norma.

Andrea GIORGIS, raccogliendo le sollecitazioni prevenienti dai colleghi, tiene a precisare che la proposta emendativa di cui è primo firmatario intende porsi in linea proprio con gli intenti che hanno mosso la Giunta in direzione di una prima regolamentazione dell'attività di *lobbying* all'interno della Camera dei deputati. Se infatti il principale obiettivo perseguito dalla Giunta in questa prima fase sta nel cercare di favorire l'emersione dell'attività posta in essere dai rappresentanti di interessi che operano professionalmente e con continuità nel contesto dell'Istituzione parlamentare, non a caso attribuendo a tal fine un carattere sperimentale alla disciplina che essa intende porre in essere, reputa coerente con tale impostazione cercare di circoscrivere l'ambito di applicazione soggettiva della regolamentazione al nucleo essenziale degli operatori professionali, non coinvolgendo chi intende in-

terloquire con la rappresentanza parlamentare su specifiche ed isolate questioni.

Donata LENZI reputa controproducente ogni tentativo volto a dilatare l'ambito soggettivo dell'intervento regolatorio proposto. Richiamando, ad esempio, la comune esperienza, ricorrente nella vita di ciascun collega, segnata da incontri con rappresentanze portatrici di interessi minuti e diffusi di carattere socio-sanitario, reputa profondamente sbagliato, oltre che inutile e velleitario, cercare di assoggettare tali entità alla stessa disciplina prevista per coloro che operano con organizzazioni strutturate a difesa di rilevanti interessi economici e professionali. Proprio sulla base di tali considerazioni, ritiene che la disciplina proposta sia piuttosto manchevole nel non prendere esplicitamente in considerazione il carattere professionale delle attività e che, nella sua così ampia formulazione, rischi di chiudere la Camera rispetto a ciò che accade all'esterno.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, tiene a precisare che le ragioni del parere favorevole da lui espresso sull'emendamento in questione risiedono proprio nella *ratio* della normativa all'esame come ricostruita dal collega Giorgis: l'obiettivo primario dell'intervento della Giunta deve risiedere nella necessità di intercettare e far emergere in una dimensione finalmente trasparente e collaborativa quella realtà professionale che finora è sfuggita a qualunque tentativo di regolamentazione in ambito parlamentare; va esclusa invece qualsiasi intenzione vessatoria nei confronti di chi cerca di interloquire con i deputati, facendosi portavoce presso di essi di quegli interessi sociali minimi che i partiti politici non riescono più ad intermediare.

Raffaele VIGNALI, rilevato come dal dibattito sia emersa la conferma della necessità di un intervento di carattere legislativo, richiama l'attenzione sul rischio di ostacolare le relazioni dei cittadini e delle realtà associative anche di piccole dimensioni con le istituzioni, soprattutto in presenza di situazioni di emergenza, tali

da non consentire la tempestiva iscrizione nel registro. Condivide pertanto l'emendamento I. 1, ritenendo che esso sia opportunamente volto a limitare l'ambito di applicazione della disciplina ai soggetti che svolgano un'attività di rappresentanza di interessi in modo professionale e strutturato.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ipotizza una riformulazione che faccia riferimento all'attività di relazione istituzionale svolta in modo non occasionale e in maniera professionale.

Federica DIENI rileva, sulla base dei pareri espressi dal relatore sugli emendamenti, come la portata della regolamentazione rischi di risultare attenuata. Ribadisce la posizione del suo Gruppo favorevole a una disciplina che assicuri la massima trasparenza e non ritiene che l'obbligo di iscrizione nel registro possa essere considerato un onere eccessivo. Si dichiara, a nome del suo Gruppo, contraria all'emendamento I.1, in quanto l'espressione «in modo non occasionale» si presta a molteplici interpretazioni ed esclude numerose categorie di soggetti. Rileva, inoltre, come un ulteriore limite dell'ipotesi di regolamentazione in esame sia costituito dalla restrizione del suo ambito di applicazione all'attività svolta nelle sedi della Camera.

Andrea GIORGIS precisa che l'obiettivo dell'emendamento I.1 è quello di rendere cogente e maggiormente efficace il testo, non certo quello di sminuirlo o svalutarlo. Concorda con l'ipotesi di riformulazione suggerita dalla Presidente.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che l'ambito di applicazione della regolamentazione in esame è necessariamente limitato all'attività svolta nei locali della Camera, non potendosi in questa sede adottare una disciplina che abbia rilevanza esterna.

Gianni MELILLA concorda con l'ipotesi di riformulazione suggerita dalla Presi-

dente, in quanto in tal modo si precisa che i destinatari della disciplina sono i soggetti che svolgono la propria attività in modo professionale.

Davide ERMINI suggerisce di prevedere che la richiesta di accesso nelle sedi della Camera possa essere automaticamente considerata quale richiesta di iscrizione al registro, fermo restando che tale iscrizione non dovrebbe comunque essere ritenuta necessaria nel caso di privati cittadini. Sarebbe peraltro favorevole ad un'estensione della disciplina anche all'attività svolta nei confronti dei Gruppi.

Mario CATANIA ritiene che siano state poste, in particolare dalla deputata Lenzi, due distinte questioni, concernenti rispettivamente il carattere duraturo od occasionale dell'attività svolta dai rappresentanti di interessi e la natura degli interessi rappresentati. Ritiene che debbano essere esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina in esame i soggetti portatori di interessi non riconducibili alla categoria degli interessi privati e segnala l'opportunità di un'esplicita previsione al riguardo. Condivide l'emendamento I. 1 e ritiene che possa essere approfondita la proposta del deputato Ermini, eventualmente prevedendo che il primo accesso nelle sedi della Camera comporti l'iscrizione a una sorta di registro semplificato, cui possa seguire, qualora gli accessi si ripetano, l'iscrizione al registro vero e proprio.

Alfredo D'ATTORRE, nella consapevolezza dei limiti dello strumento normativo prescelto, richiama l'attenzione sul rischio di produrre un testo scarsamente efficace. Rileva come il carattere occasionale o meno dell'attività svolta non sia di per sé indice della rilevanza degli interessi rappresentati e dell'efficacia dell'attività di rappresentanza, ben potendo accadere che alcuni soggetti pongano in essere reiterati interventi senza tuttavia conseguire i risultati che si sono prefissi e, viceversa, che altri soggetti, portatori di interessi economicamente rilevanti, conseguano i propri obiettivi con un unico intervento. Auspica

uno sforzo ulteriore volto a perimetrare gli interessi dei quali si intende favorire l'emersione, concentrandosi sui rappresentanti di interessi economicamente rilevanti.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, alla luce del dibattito, propone di riformulare l'emendamento I. 1 nel senso di aggiungere, in luogo delle parole: « in modo non occasionale », la seguente: « professionalmente ».

Andrea GIORGIS accetta la riformulazione, evidenziando peraltro – per doverosa chiarezza – che la formulazione originaria dell'emendamento non intendeva riferirsi certo al numero degli accessi, ma – evidentemente – alla frequenza con cui l'attività viene posta in essere e dunque sostanzialmente al suo carattere stabile e, perciò, professionale.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, condivide la riformulazione proposta, in quanto più chiara.

La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento Giorgis I. 1, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Danilo TONINELLI accoglie la riformulazione proposta sul suo emendamento I. 2.

La Giunta approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli I. 2, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Andrea GIORGIS prende atto che l'emendamento II. 10 del relatore recepisce sostanzialmente la *ratio* del suo emendamento II. 7 – volto ad eliminare qualunque profilo di incertezza nella definizione dell'attività di rappresentanza di interessi – e, conseguentemente, lo ritira.

La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento II. 10 del relatore (*vedi allegato 4*).

Pino PISICCHIO, *Relatore*, propone un'ulteriore riformulazione della prima parte dell'emendamento Vignali II. 3, al fine di adeguarlo al nuovo testo dell'emendamento Giorgis I. 1, precedentemente approvato.

Raffaello VIGNALI ne accetta la riformulazione della prima parte e ritira la parte consequenziale.

La Giunta approva, a maggioranza, la prima parte dell'emendamento Vignali II. 3, come ulteriormente riformulata, risultando precluso l'emendamento Vignali II. 4; approva, quindi, a maggioranza, l'emendamento Vignali II. 5 e, all'unanimità, gli identici emendamenti Giorgetti II. 1, Catania II. 2 e Vignali II. 6, avendone i deputati Catania e Vignali accettato la riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato 4*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, avverte che l'emendamento Toninelli III. 10 è precluso dall'approvazione dell'emendamento II. 10 del relatore.

La Giunta approva, con due astensioni, la prima parte dell'emendamento Melilla III. 5 (*vedi allegato 4*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, avverte che la parte consequenziale dell'emendamento III. 5 e l'emendamento Toninelli III. 8 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento II. 10 del relatore.

Donata LENZI esprime perplessità sull'emendamento Melilla III.4, sia sotto il profilo della fonte normativa, trattandosi di disposizioni che a suo avviso potrebbero essere introdotte soltanto con una norma di rango legislativo, sia sotto il profilo del merito, in quanto si andrebbero a prevedere conseguenze a carico di soggetti che hanno riportato condanne penali anche per fatti molto risalenti e anche per reati di scarsa gravità. In particolare, desta perplessità il riferimento generico ai delitti contro l'ordine pubblico.

Gianni MELILLA si dichiara disponibile a espungere il riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico.

Raffaello VIGNALI preannuncia l'astensione sull'emendamento Melilla III. 4, in quanto è contrario per principio a norme che prevedano ulteriori conseguenze afflittive a carico di soggetti condannati che abbiano scontato la pena, introducendo di fatto pene accessorie illimitate nel tempo.

Federica DIENI rileva come le norme in questione riguardino l'accesso nelle sedi della Camera e trova ragionevole che tale accesso possa essere limitato in ragione dell'esistenza di condanne penali. Si dichiara peraltro favorevole ad espungere il riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico.

Andrea GIORGIS ritiene comprensibile l'intento dell'emendamento, vale a dire quello di preservare la credibilità delle Istituzioni. Ritiene peraltro che la considerazione per cui in tal modo si introdurrebbe una sorta di carattere perpetuo delle pene, andando ad incidere sul principio costituzionale della finalità rieducativa, suggerisca un supplemento di riflessione, eventualmente distinguendo fra i reati contro la pubblica amministrazione e le altre fattispecie.

Mario CATANIA, nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi Vignali e Giorgis, richiama l'attenzione generale sullo strumento del tutto atipico con cui la Giunta intende operare, che non sembra possedere una sufficiente base giuridica per limitare in maniera incisiva i diritti dei terzi.

Gianni MELILLA ricorda che la propria proposta emendativa è volta semplicemente ad integrare una previsione, quella relativa ai requisiti soggettivi di moralità e condotta, che devono essere posseduti da coloro che richiedono l'iscrizione nel registro, già presente nel testo proposto dal relatore. L'intento che lo ha



mosso è stato quello di cercare di evitare che, in ragione dell'esclusione di fattispecie criminose avvertite come molto gravi dall'opinione pubblica, la disciplina licenziata dalla Giunta possa in futuro prestarsi a polemiche anche strumentali. Quanto alle preoccupazioni espresse dal collega Catania, ritiene che nulla possa impedire alla Camera di disciplinare, nell'esercizio della propria autonomia, l'accesso alle proprie sedi. È comunque disponibile ad una riformulazione, in particolare con riferimento ai reati contro l'ordine pubblico.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, richiama l'attenzione sul fatto che, nel titolo delitti contro l'ordine pubblico, il codice penale comprende anche reati di particolare gravità, come l'associazione a delinquere di tipo mafioso e lo scambio elettorale politico mafioso.

Donata LENZI osserva come l'esigenza di precludere l'accesso alla Camera ai soggetti macchiatisi di reati particolarmente gravi è già soddisfatta dalla previsione, alla lettera c), del divieto di iscrizione per i soggetti colpiti dall'interdizione dai pubblici uffici.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, osserva che il dibattito svolto fa emergere l'opportunità, con riferimento all'elencazione dei reati che precludono l'iscrizione nel registro, di ritornare all'impianto originario del testo-base, fatta salva la necessità di integrare l'elencazione con il riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, come proposto dall'emendamento Toninelli III. 7, su cui dunque esprime parere favorevole, modificando il parere precedentemente indicato.

Gianni MELILLA ritira il suo emendamento III. 4.

La Giunta approva, con due astensioni, l'emendamento Toninelli III. 7 (*vedi allegato 4*).

Donata LENZI chiede chiarimenti sulla proposta di riformulazione avanzata dal relatore sull'emendamento Toninelli III. 9.

Dopo che Pino PISICCHIO, *Relatore*, ha precisato che la riformulazione mira a limitare il divieto di iscrizione ai soli soggetti che abbiano ricoperto cariche di governo negli ultimi dodici mesi, espungendo, tra l'altro, il riferimento agli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate, Danilo TONINELLI accetta la riformulazione, pur sottolineando che l'emendamento, nella sua portata originaria, ben più ampia, sarebbe stato più efficace ad evitare il fenomeno delle cosiddette porte girevoli.

Raffaello VIGNALI, pur apprezzando lo sforzo del relatore nella riformulazione proposta, si dichiara contrario alla limitazione dell'attività a carico di chi abbia ricoperto incarichi di governo, ritenendola troppo invasiva.

Alfredo D'ATTORRE esprime anch'egli perplessità: se il tema al centro della proposta di regolamentazione è quello di assicurare la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, un eccesso rigorista rischia di produrre l'effetto opposto.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, rileva che una limitazione all'attività professionale di chi abbia ricoperto cariche di governo è presente in tutti gli ordinamenti europei e non è inedita neanche nel nostro ordinamento, rispondendo alla *ratio* di assicurare una necessaria pausa successivamente alla conclusione del mandato di governo.

Danilo TONINELLI ribadisce il senso del suo emendamento, coerente, tra l'altro, con le norme recentemente approvate dalla Camera sul conflitto di interessi: si tratta di una misura di buon senso, volta a scoraggiare un fenomeno di repentino passaggio da un ruolo ad un altro, dunque particolarmente importante anche sul piano culturale.



La Giunta approva, con tre astensioni, l'emendamento Toninelli III. 9, come riformulato (vedi allegato 4).

Pino PISICCHIO, *Relatore*, ribadisce, sull'emendamento Toninelli III. 11, di essersi rimesso alla Giunta, pur indicando comunque la necessità di una limitazione a dodici mesi del periodo in cui opererebbe il divieto di iscrizione per i parlamentari cessati dal mandato.

Danilo TONINELLI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, posto che esso ha la stessa *ratio* del precedente III. 9, già approvato.

Donata LENZI osserva che l'emendamento III. 11, nella sua attuale formulazione, sembra vietare lo svolgimento dell'attività di relazione istituzionale, e cioè disciplinare sostanzialmente l'attività professionale, cosa preclusa alla fonte prescelta, che dovrebbe invece limitarsi a prevedere l'impossibilità della sola iscrizione al registro.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, sottopone quindi al relatore la proposta di riformulare l'emendamento nel senso di farlo diventare aggiuntivo, alla lettera *d*) – appena inserita con l'emendamento Toninelli III. 9 riformulato – delle parole: « nè aver svolto il mandato parlamentare ».

Pino PISICCHIO, *Relatore*, fa propria la proposta della Presidente e la sottopone all'accoglimento del presentatore.

Dopo che Danilo TONINELLI ha accettato la riformulazione proposta e che Alfredo D'ATTORRE ha espresso perplessità sull'esclusione dei consiglieri regionali, Raffaello VIGNALI dichiara il suo voto decisamente contrario sull'emendamento Toninelli III. 11, riformulato.

La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento Toninelli III. 11, come riformulato (vedi allegato 4).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, avverte che gli identici emendamenti Giorgetti III. 1 e Catania III. 2 sono assorbiti dall'emendamento II. 10 del relatore.

La Giunta respinge, a maggioranza, l'emendamento Toninelli III. 12, nella parte ammessa al voto.

Raffaello VIGNALI accetta la riformulazione della prima parte del suo emendamento III. 3, ritirando la parte conseguenziale.

La Giunta approva quindi, all'unanimità, la prima parte dell'emendamento Vignali III. 3, come riformulata (vedi allegato 4), risultando quindi assorbita la prima parte dell'emendamento Giorgis III. 6 (fino alle parole: « Camera dei deputati e »).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che sulla seconda parte dell'emendamento Giorgis III. 6 il relatore si era rimesso alla Giunta.

Dopo che Raffaello VIGNALI ha chiesto ai presentatori di chiarire cosa debba intendersi con l'espressione « attrezzature » contenuta nell'emendamento, Andrea GIORGIS sottolinea anzitutto che l'emendamento, volto a prevedere una misura premiale per chi si iscrive nel registro, non stabilisce direttamente l'assegnazione di locali o attrezzature, ma ne rimette la disciplina all'Ufficio di Presidenza, che peraltro non sarebbe vincolato a tale scelta, posto che si prevede la mera eventualità di tale assegnazione. Precisa quindi che, per attrezzature, si devono intendere, ad esempio, apparecchi informatici, stampanti e l'accesso a banche dati specialistiche, comunque non riservate.

Danilo TONINELLI si dichiara favorevole alla proposta emendativa, orientata a favorire la trasparenza dell'attività.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, propone una riformulazione, meramente linguistica, della seconda parte dell'emendamento

Giorgis III. 6, nel senso di espungervi le parole: al meglio.

Dopo che Andrea GIORGIS ha accettato la riformulazione, la Giunta approva, all'unanimità, la seconda parte dell'emendamento Giorgis III. 6, come riformulato (vedi allegato 4).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che il relatore ha invitato al ritiro degli emendamenti Vignali IV. 5 e IV. 4, mentre era favorevole all'emendamento IV. 10.

Raffaello VIGNALI osserva che l'esigenza sottesa al suo emendamento IV. 5 non può risolversi nella sola previsione della relazione annuale, anziché semestrale. Certo, dell'accoglimento di questa parte non può che rallegrarsi, ma rimane – nel contenuto della relazione – un elenco di requisiti a suo avviso incongrui e fortemente penalizzanti: che senso ha prevedere, infatti, che le relazioni debbano contenere la contabilità analitica di tutte le spese sostenute, ivi compresi i costi per il personale, per le trasferte e le spese vive? Ed ancora: come potrebbe l'Ufficio di Presidenza verificare che i dati riportati nelle relazioni siano esatti? Forse effettuando ispezioni?

Insomma, gli sembra che la formulazione di questa norma ponga più problemi di quanti ne intenda risolvere, ponendo in capo all'Ufficio di Presidenza compiti che peraltro esso non sarebbe in grado di assolvere, non disponendo dei poteri necessari, e finendo per caricare su tale organo la sostanziale responsabilità della veridicità dei dati forniti dai rappresentanti di interessi.

Peraltro, a suo avviso, la pubblicazione delle relazioni presentate sarebbe in sé uno strumento più che idoneo ad assicurare la trasparenza dell'attività svolta, a prescindere da un simile ruolo dell'Ufficio di Presidenza.

Gianni MELILLA ritiene, alla luce di alcuni casi di cui è a conoscenza, che l'entità delle spese sostenute da un rappresentante di interessi sia illuminante

circa la correttezza del suo complessivo comportamento e che il dato relativo ai costi sostenuti debba essere letto in combinato disposto con il codice di condotta dei deputati, approvato il 12 aprile scorso, che stabilisce un limite ai doni.

Mario CATANIA condivide le osservazioni del collega Vignali e pone nuovamente il problema della fonte prescelta e della sua idoneità a disciplinare aspetti che possono incidere sulle posizioni giuridiche di terzi.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel condividere le osservazioni svolte circa il ruolo dell'Ufficio di Presidenza, ritiene che si potrebbe ipotizzare la soppressione, al primo periodo del paragrafo IV, delle parole: « dei mezzi impiegati e delle spese sostenute ».

Pino PISICCHIO, *Relatore*, pur sottolineando come il suo testo-base non intendesse in alcun modo attribuire poteri di verifica sostanziale all'Ufficio di Presidenza, ma solo formale, concorda comunque con la Presidente. Rivedendo il parere precedentemente espresso, propone conseguentemente di riformulare la seconda parte dell'emendamento Vignali IV. 5 nel senso di sopprimere le parole: « dei mezzi impiegati e delle spese sostenute ». Resta fermo il parere favorevole sulla parte consequenziale dell'emendamento Giorgis IV. 10, che deve intendersi pertanto ricompresa nella riformulazione dell'emendamento IV. 5.

Raffaello VIGNALI accoglie la riformulazione.

Danilo TONINELLI, pur condividendo le valutazioni del relatore sul ruolo e i poteri dell'Ufficio di Presidenza, che non può essere chiamato ad una valutazione nel merito dei contenuti delle relazioni, ritiene che – proprio in coerenza con lo spirito del testo, volto a introdurre regole di trasparenza – persista comunque un obbligo in capo ai portatori di interessi di

presentare relazioni veritiere, assumendosi la responsabilità di tali documenti.

Per questo, preferisce che sia mantenuto il riferimento ai mezzi impiegati e alle spese sostenute.

Donata LENZI, ricordata la finalità del testo di questa regolamentazione, volto a favorire l'emersione del fenomeno della rappresentanza di interessi, non ritiene che si possano, con questo strumento, imporre obblighi troppo analitici e concorda quindi con la riformulazione proposta dal relatore. Peraltro, a suo avviso, a regime sarà possibile verificare se esistono strumenti informatici per incrociare i dati delle relazioni con quelli sugli accessi.

La Giunta approva, a maggioranza, l'emendamento Vignali IV. 5, come riformulato (*vedi allegato 4*), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Vignali IV. 4 e Giorgis IV. 10. Approva altresì, all'unanimità, l'emendamento Vignali IV. 6

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che l'emendamento Vignali IV. 7 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento II. 10 del relatore.

Raffaello VIGNALI ritira il suo emendamento IV. 8, alla luce dell'esito delle precedenti votazioni.

Danilo TONINELLI accetta la riformulazione del suo emendamento IV. 12.

La Giunta, con distinte votazioni, respinge, a maggioranza, l'emendamento Melilla IV. 9 ed approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli IV. 12, riformulato (*vedi allegato 4*).

Mario CATANIA ritira il suo emendamento IV. 2.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giorgetti IV. 1, intendendosi che vi abbia rinunciato.

Mario CATANIA, intervenendo sul suo articolo aggiuntivo IV. 01, che prevede l'obbligo per i deputati di annotare in un proprio registro l'elenco degli incontri da essi sollecitati con rappresentanti di interessi, sottolinea come esso sia volto ad eliminare un'incongruenza presente nel testo, posto che questo è tutto orientato a disciplinare il caso del lobbista che sollecita contatti con i deputati, mentre non fa alcun riferimento al caso in cui sia invece il deputato a sollecitare un incontro con il rappresentante d'interessi. La disciplina proposta dal relatore rischia di essere facilmente aggirabile nel caso in cui sia il deputato ad invitare il lobbista, che non sarebbe tenuto ad iscriversi potendo accedere alla Camera alla luce dell'invito ricevuto: anzi, si rischia di incoraggiare comportamenti elusivi dei nuovi obblighi e, in ultima analisi, la mancata iscrizione.

Danilo TONINELLI fa presente che la Giunta ha già respinto un suo emendamento avente *ratio* del tutto analoga, ma recante una disciplina ancor più stringente. Condivide comunque l'articolo aggiuntivo del collega Catania.

Andrea GIORGIS osserva che la disciplina proposta dal testo all'esame della Giunta riguarda tutta l'attività svolta nelle sedi della Camera dai rappresentanti di interessi, risultando irrilevante la circostanza che gli incontri con i deputati avvengano su iniziativa di questi ultimi ovvero dei lobbisti. Se si intendesse comunque disciplinare in modo specifico gli incontri sollecitati dai deputati, bisognerebbe intervenire anche sui paragrafi precedenti; oltretutto occorrerebbe tenere conto del fatto che non sempre il deputato è posto nelle condizioni di sapere se l'attività di rappresentanza di interessi svolta dal soggetto con cui si incontra ha natura professionale o meno.

Richiama, infine, la finalità complessiva della disciplina in esame e l'esigenza di non adottare misure che incentivino lo svolgimento dell'attività di *lobbying* fuori dalle sedi della Camera, dunque in modo opaco.

Dopo che Federica DIENI ha osservato che il parlamentare che richieda un incontro non può non sapere se il soggetto in questione è o no un rappresentante di interessi, Donata LENZI precisa che le richieste di incontro hanno generalmente carattere bi-univoco e che comunque nelle relazioni si dovrà dar conto di tutti gli incontri. L'obiettivo perseguito dall'articolo aggiuntivo IV. 01 potrebbe, semmai, essere raggiunto prevedendo una sorta di registrazione delle entrate, che peraltro, a suo avviso, possono avvenire solo su accredito da parte dei deputati, da allegare alle relazioni dei rappresentanti di interessi.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritiene che la disciplina proposta dal testo che la Giunta sta definendo non scoraggi affatto le iscrizioni al registro, ma anzi le incentivi, posto che solo la registrazione consente l'accesso alle sedi e l'uso dei locali e delle attrezzature.

Mario CATANIA sottolinea come il suo articolo aggiuntivo sia una norma di chiusura, utile a fare chiarezza sulla disciplina. Tuttavia, visto l'andamento del dibattito, e non volendo comunque creare ostacoli alla approvazione del testo da parte della Giunta, ritira il suo articolo aggiuntivo IV. 01.

Danilo TONINELLI raccomanda l'approvazione del suo emendamento V. 3, nella parte ammessa al voto: si tratta infatti della previsione di sanzioni, consistenti nel divieto di accesso o nella cancellazione dal registro, a carico dei rappresentanti di interessi che violino le disposizioni contenute nel testo. Pur di inserire nel testo un apparato sanzionatorio, è disponibile anche ad una riformulazione nel senso che vorrà precisare il relatore.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, ricorda di avere già espresso parere favorevole sull'emendamento Melilla V. 2, volto a prevedere che in caso di violazione delle disposizioni del testo, l'Ufficio di Presi-

denza applichi sanzioni graduate in relazione alla gravità delle infrazioni.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva che il testo già prevede un apparato sanzionatorio, la cui individuazione concreta è rimessa all'Ufficio di Presidenza, ma che comunque garantisce l'effettività delle prescrizioni. Non ha comunque difficoltà a condividere il senso dell'emendamento Toninelli V. 3, nella parte in cui chiede che vengano specificati i tipi di sanzione irrogabili dall'Ufficio di Presidenza.

Raffaello VIGNALI esprime forti perplessità sulla formulazione dell'emendamento V. 3, in particolare sulla prima parte che prevede l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci eventualmente rese dai rappresentanti di interessi; ritiene pienamente soddisfacente l'emendamento Melilla V. 2.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, alla luce del dibattito, propone una riformulazione dell'emendamento Toninelli V. 3, nel senso di prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

Danilo TONINELLI accetta la riformulazione.

La Giunta approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli V. 3, riformulato (*vedi allegato 4*), risultando così precluso l'emendamento Vignali V. 1 e assorbito l'emendamento Melilla V. 2.

Danilo TONINELLI accetta la riformulazione dell'emendamento V. 4.

La Giunta approva, all'unanimità, l'emendamento Toninelli V. 4 riformulato (*vedi allegato 4*).

Danilo TONINELLI invita il relatore a rivalutare il parere contrario sul suo articolo aggiuntivo V. 01, con il quale si chiede che nella relazione illustrativa dei progetti di legge sia fatta menzione espressa dell'attività di relazione istituzionale che abbia portato alla definizione del testo. Si tratta infatti di un tipico caso in cui l'attività di *lobbying* incide sulla formazione della volontà parlamentare, che deve essere trasparente e evidente.

Donata LENZI ricorda che raramente le proposte di legge di iniziativa parlamentare giungono all'esame dell'Assemblea e che l'attività di rappresentanza di interessi ha generalmente in oggetto la formulazione di emendamenti.

Danilo TONINELLI ritiene che l'obbligo di rendere trasparente l'attività di *lobbying* debba riguardare anche gli emendamenti, che dovrebbero essere accompagnati da

una esplicita indicazione dell'attività di rappresentanza di interessi di cui essi siano il frutto.

La Giunta respinge, a maggioranza, gli articoli aggiuntivi Toninelli V. 01 e V. 02; approva quindi, con due astensioni, l'emendamento Tit. 2 del relatore (nuova formulazione) (*vedi allegato 4*), risultando assorbito l'emendamento Catania Tit. 1.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, pone dunque in votazione il testo recante ipotesi di regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati, come risultante dagli emendamenti approvati, avvertendo che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

La Giunta approva, con due astensioni, il testo nel suo complesso (*vedi allegato 5*).

**La seduta termina alle 19.40.**

## ALLEGATO 1

**Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di lobbying (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016.**

**I*****(Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale)***

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.

**EMENDAMENTI**

*Dopo la parola:* svolgono aggiungere le seguenti: in modo non occasionale.

**I. 1.** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ufficio di presidenza aggiorna periodicamente, e non oltre dieci giorni dalla loro ricezione, i dati comunicati dagli iscritti al registro.

**I. 2.** Toninelli, Dieni.

**II*****(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)***

Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

**EMENDAMENTI**

*Sopprimerlo.*

**II. 7.** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.



*Dopo le parole:* attività svolta *aggiungere le seguenti:* nelle sedi della Camera dei deputati.

*Conseguentemente, dopo le parole:* per via elettronica *aggiungere le seguenti:* nella casella di posta elettronica assegnata a ciascun deputato nel dominio « camera.it ».

**II. 3.** Vignali.

*Sostituire le parole:* da persone *con le seguenti:* per conto di.

**II. 4.** Vignali.

*Sopprimere le parole:* anche per via elettronica.

**II. 5.** Vignali.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 2.** Catania.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di relazione le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 6.** Vignali.

### III

***(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)***

Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, con l'indicazione dei soggetti per conto dei quali opera;

b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;

c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.

La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.

### EMENDAMENTI

*Al primo comma, all'alinea, sostituire le parole: presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, con le seguenti: presso i membri della Camera dei deputati, anche al di fuori delle sue sedi ufficiali e anche indirettamente attraverso i loro collaboratori.*

**III. 10.** Toninelli, Dieni.

*Al primo comma, lettera c), sopprimere la parola: istituzionali.*

*Conseguentemente al paragrafo IV, secondo periodo, sopprimere la medesima parola.*

**III. 5.** Melilla.

*Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) la delega del titolare di interessi specifici per conto del quale si intende svolgere attività di relazione istituzionale.

**III. 8.** Toninelli, Dieni.

*Al secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) non avere subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per delitti contro la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la fede pubblica o il patrimonio ovvero per delitti commessi con finalità di terrorismo;

**III. 4.** Melilla.

*Al secondo comma, alla lettera b), dopo le parole: per reati contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione,*

**III. 7.** Toninelli, Dieni.

*Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) non aver ricoperto negli ultimi ventiquattro mesi: incarichi governativi; incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione o in società partecipate da organi della pubblica amministrazione; la carica di parlamentare della Repubblica ovvero di consigliere regionale.*

**III. 9.** Toninelli, Dieni.

*Al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai parlamentari cessati dal mandato è fatto divieto di svolgere attività di relazione istituzionale prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del mandato.*

**III. 11.** Toninelli, Dieni.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

*Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.*

**\*III. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

*Per le associazioni di categoria e sindacali sono soggetti agli obblighi e alle condizioni di cui ai precedenti commi i funzionari che in maniera stabile e costante svolgono la loro attività nei confronti della Camera e dei suoi membri.*

**\*III. 2.** Catania.

*Sopprimere il quarto comma.*

*Conseguentemente, sostituire il paragrafo IV con il seguente:*

**IV** *(Contenuti e forme di pubblicità del registro di attività istituzionale)*

1. Nel registro vengono annotati tutti i nomi degli iscritti e gli incontri che questi tengono con i deputati. A tal fine, gli iscritti che intendano incontrare uno o più deputati sono tenuti a comunicarlo

all'Amministrazione della Camera dei deputati, compilando sul sito *web* della Camera l'apposito modulo di domanda, specificando la data, l'orario e l'oggetto dell'incontro, nonché i partecipanti. Dell'avvenuta compilazione viene inviata notifica elettronica automatica, tramite *email* e messaggio di testo sul telefono cellulare, al deputato o ai deputati partecipanti all'incontro.

2. Il deputato o i deputati che partecipano all'incontro sono responsabili in solido della mancata o parziale o erronea comunicazione di cui al comma precedente (*per gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo V*) (**Parte espunta dal testo**).

3. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati.

4. L'Ufficio di Presidenza della Camera può disporre verifiche sulle dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, sulle relazioni di cui al comma 3 del presente articolo e sui documenti presentati ai sensi dell'articolo III dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

5. Il registro è pubblicato, in formato aperto e riutilizzabile, in una apposita sezione del sito *internet* della Camera dei Deputati e viene aggiornato in tempo reale e comunque quotidianamente degli incontri che si svolgono. In tale sezione del sito internet è altresì indicato l'indirizzo *email* presso il quale i cittadini possono chiedere chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del registro.

6. L'ufficio di Presidenza della Camera provvede ad inserire nelle schede dei lavori preparatori ai progetti di legge presenti sul sito della Camera le informazioni relative alle attività di relazione istituzionale ad essi attinenti riportata nelle relazioni di cui al comma 3 ed agli incontri di cui al comma 1.

7. Ulteriori norme attuative del presente articolo sono approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e pubblicate sul sito *internet* nella apposita sezione insieme al presente Regolamento.

### **III. 12.** Toninelli, Dieni.

*Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: , nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati da parte dei soggetti iscritti al medesimo registro,.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere il paragrafo IV;*

sostituire il paragrafo V con il seguente:

V (Sanzioni)

In caso di violazione, da parte dei soggetti iscritti al registro, delle disposizioni contenute al paragrafo III e di quelle adottate dall'Ufficio di Presidenza in attuazione dell'ultimo comma del predetto paragrafo, si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

**III. 3.** Vignali.

*Al quarto comma, dopo le parole e alla tenuta del registro aggiungere le seguenti:* nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire al meglio l'esplicazione della loro attività.

**III. 6.** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

**IV**

**(Relazioni periodiche)**

Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.

**EMENDAMENTI**

*Al primo periodo, sopprimere le parole:* il 30 giugno e.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da:* nel semestre *fino a* spese sostenute.

**IV. 5.** Vignali.

*Al primo periodo, sopprimere le parole:* il 30 giugno e.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:* nel semestre.

**IV. 4.** Vignali.

*Al primo periodo, sopprimere le parole:* il 30 giugno e.

*Conseguentemente, al medesimo periodo sostituire le parole:* nel semestre *con le seguenti:* nell'anno.

**IV. 10.** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

*Al primo periodo, sostituire la parola:* conseguiti *con la seguente:* perseguiti.

**IV. 6.** Vignali.

*Al secondo periodo, sopprimere le parole:* e dei soggetti istituzionali contattati.

**IV. 7.** Vignali.

*Sopprimere il terzo periodo.*

**IV. 8.** Vignali.

*Al terzo periodo, sostituire le parole:* può disporre verifiche sulle *con le seguenti:* dispone verifiche sulla veridicità e completezza delle.

**IV. 9.** Melilla.

*All'ultimo periodo, dopo le parole:* Le relazioni sono pubblicate sul sito *internet* della Camera *aggiungere le seguenti:* entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

**IV. 12.** Toninelli, Dieni.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.

**\*IV. 1.** Giancarlo Giorgetti.



*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le associazioni di categoria a vocazione generale presentano alla Camera entro il 31 dicembre una relazione inerente all'attività di relazione istituzionale svolta, con specifica indicazione anche dei contatti effettivamente posti in essere.

**\*IV. 2.** Catania.

*Dopo il paragrafo IV, aggiungere il seguente:*

*IV-bis. (Incontri richiesti dai membri della Camera dei deputati)*

I membri della Camera dei deputati che, a qualsiasi titolo, richiedono un incontro nelle sedi della Camera dei deputati a persone che, in ragione della propria attività, rappresentano interessi privati, sono tenuti ad annotare in un proprio registro gli incontri avvenuti. L'elenco di tali incontri, regolarmente aggiornato, è custodito dal membro della Camera dei deputati e deve essere esibito su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

**IV. 01.** Catania.

## V

### **(Sanzioni)**

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

## **EMENDAMENTI**

*Sostituirlo con il seguente:*

### V (Sanzioni)

1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo e delle ulteriori disposizioni adottate in materia dall'Ufficio di Presidenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro utilizzo secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e per la violazione degli articoli 495 e 496 del codice penale, l'Ufficio di Presidenza irroga a chiunque svolga attività di relazione istituzionale in violazione delle predette disposizioni, anche se non iscritto al registro, le seguenti sanzioni:

a) il divieto di accesso alle sedi della Camera dei deputati per un periodo da 30 giorni a 3 anni;

b) la cancellazione dal registro di cui al paragrafo III per un periodo da 30 giorni a 3 anni.

(2. Al membro della Camera dei deputati che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.) **(Comma non ammesso al voto).**

3. Al gruppo parlamentare del deputato che partecipi ad incontri non debitamente comunicati ai sensi del comma 2 del paragrafo IV, l'Ufficio di Presidenza irroga una sanzione consistente nella decurtazione del 3 per cento del contributo finanziario unico e onnicomprensivo a carico del bilancio della Camera dei deputati e previsto dall'articolo 15 del Regolamento della Camera dei deputati per ogni incontro non comunicato o comunicato erroneamente o parzialmente.) **(Comma non ammesso al voto).**

**V. 3.** Toninelli, Dieni.

*Dopo le parole:* in caso di violazione aggiungere le seguenti: da parte dei soggetti iscritti nel registro,

**V. 1.** Vignali.

*Dopo le parole:* sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza aggiungere le seguenti: , graduate in relazione alla gravità delle infrazioni,

**V. 2.** Melilla.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:* Della mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, come accertata dall'Ufficio di Presidenza, e della irrogazione delle sanzioni di cui sopra è assicurata, a cura dell'Ufficio di Presidenza, la pubblicità sul sito *internet* della Camera.

**V. 4.** Toninelli, Dieni.

*Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:*

#### VI (Obblighi dei deputati)

L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati è obbligatoriamente resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone specifica menzione nella relazione illustrativa dei disegni di legge sotto la responsabilità del primo firmatario dell'atto.

Il membro della Camera dei deputati che venga a conoscenza di una violazione, da parte di chi svolge attività di relazione istituzionale o di un altro membro della Camera dei deputati, delle disposizioni di cui al presente regolamento, è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio di Presidenza.

*(Conseguentemente, al paragrafo V aggiungere, infine, il seguente periodo: In particolare, nei confronti dei deputati ed in proporzione alla diversa gravità delle violazioni, l'Ufficio di Presidenza irroga sanzioni pecuniarie consistenti nella decurtazione dal dieci per cento dell'indennità parlamentare mensile fino a sei volte l'indennità parlamentare mensile, e, in caso di inadempienza reiterata, la sanzione della interdizione a partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da uno a tre mesi.) (Parte non ammessa al voto).*

**V. 01.** Toninelli, Dieni.

*Dopo il paragrafo V, aggiungere il seguente:*

VI (Registro degli accessi)

L'Ufficio di Presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della camera dell'elenco di tutti i soggetti, ad esclusione dei collaboratori dei deputati e dei dipendenti della Camera, che hanno avuto accesso alle sedi della Camera con specifica indicazione del giorno, della motivazione, dell'eventuale iscrizione al registro di cui all'articolo I e dei deputati presso cui è stata esercitata l'attività di relazione istituzionale, nel rispetto delle vigenti leggi sulla *privacy*.

**V. 02.** Toninelli, Dieni.

## EMENDAMENTI AL TITOLO

*Ai paragrafi da 1 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività di relazione istituzionale con le seguenti: attività di rappresentanza di interessi.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.*

**TIT. 2.** Il Relatore.

*Nel titolo, dopo le parole: lobbying aggiungere le seguenti: nelle sedi della Camera dei deputati.*

**TIT. 1.** Catania.

## ALLEGATO 2

**Nuovo emendamento del Relatore.**

*Al paragrafo II, premettere le parole:* Ai fini della presente disciplina *e sostituire le parole:* da persone, associazioni, enti e società *con le seguenti:* dai soggetti di cui al paragrafo III.

*Conseguentemente,*

*1) al paragrafo III:*

*all'alinea, sostituire le parole:* rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati *con le seguenti:* promuovendo nei confronti dei deputati, nelle sedi della Camera, interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare,

*al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a) in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;*

*b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;*

*b-bis) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;*

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera *b)* del primo comma.

*All'ultimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del terzo comma.

2) *Al paragrafo IV,*

*Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: . Le relazioni devono, inoltre contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta con le seguenti:* e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta.

*al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria.

**II. 10.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Riformulazioni proposte dal Relatore.**

*Aggiungere, in fine, le parole:* ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.

**I. 2. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Dopo le parole:* attività svolta *aggiungere le seguenti:* nelle sedi della Camera dei deputati, in modo non occasionale.

**II. 3. (prima parte) (Nuova formulazione)** Vignali.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 1. (Nuova formulazione)** Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 2. (Nuova formulazione)** Catania.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 6. (Nuova formulazione)** Vignali.

*Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo.

**III. 9. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.



*Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro.*

**III. 3. (prima parte) (Nuova formulazione)** Vignali.

*All'ultimo periodo, sostituire le parole: Le relazioni sono pubblicate con le seguenti: Le relazioni sono tempestivamente pubblicate.*

**IV. 12. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo: Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito *internet* della Camera.*

**V. 4. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Ai paragrafi da 1 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: attività di relazione istituzionale con le seguenti: attività di rappresentanza di interessi.*

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.*

**TIT. 2. (Nuova formulazione)** Relatore.

## ALLEGATO 4

**Emendamenti approvati.**

*Dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti:* professionalmente.

**I. 1. (Nuova formulazione)** Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

*Aggiungere, in fine, le parole:* ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.

**I. 2. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Al paragrafo II, premettere le parole:* Ai fini della presente disciplina e *sostituire le parole:* da persone, associazioni, enti e società *con le seguenti:* dai soggetti di cui al paragrafo III.

*Conseguentemente,*

*3) al paragrafo III:*

*all'alinea, sostituire le parole:* rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati *con le seguenti:* promuovendo nei confronti dei deputati, nelle sedi della Camera, interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare,

*al primo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*a)* in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;

*b)* se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;

*b-bis)* la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.

*Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:*

Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera *b)* del primo comma.

*All'ultimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del terzo comma.

4) *Al paragrafo IV,*

*Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* . Le relazioni devono, inoltre contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta *con le seguenti:* e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta.

*al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:* Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria.

**II. 10.** Il Relatore.

*Dopo le parole:* attività svolta *aggiungere le seguenti:* nelle sedi della Camera dei deputati, professionalmente.

**II. 3. (Ulteriore riformulazione)** Vignali.

*Sopprimere le parole:* anche per via elettronica.

**II. 5.** Vignali.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 1. (Nuova formulazione)** Giorgetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 2. (Nuova formulazione)** Catania.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**\*II. 6. (Nuova formulazione)** Vignali.

*Al primo comma, lettera c), sopprimere la parola: istituzionali.*

**III. 5.** (prima parte) Melilla.

*Al secondo comma, alla lettera b), dopo le parole: per reati contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione,*

**III. 7.** Toninelli, Dieni.

*Al secondo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo.*

**III. 9. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Al secondo comma, lettera d) (come introdotta dall'emendamento III. 9), aggiungere in fine le parole: nè aver svolto il mandato parlamentare.*

**III. 11. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Al quarto comma, dopo le parole: tenuta del registro aggiungere le seguenti: nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro.*

**III. 3.** (prima parte) (Nuova formulazione) Vignali.

*Al quarto comma, dopo le parole: modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro (parole aggiunte dall'emendamento III. 3, prima parte) aggiungere le seguenti: e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività.*

**III. 6.** (seconda parte) (Nuova formulazione) Giorgis, Cinzia Maria Fontana, Ermini, Gitti, Lenzi.

*Al primo periodo, sopprimere le parole: il 30 giugno e.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: nel semestre con le seguenti: nell'anno e sopprimere le parole: dei mezzi impiegati e delle spese sostenute.*

**IV. 5.** (Nuova formulazione) Vignali.

*Al primo periodo, sostituire la parola: conseguiti con la seguente: perseguiti.*

**IV. 6.** Vignali.

*All'ultimo periodo, sostituire le parole:* Le relazioni sono pubblicate  
*con le seguenti:* Le relazioni sono tempestivamente pubblicate.

**IV. 12. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Sostituirlo con il seguente:*

V (Sanzioni)

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

**V. 3. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:* Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito *internet* della Camera.

**V. 4. (Nuova formulazione)** Toninelli, Dieni.

*Ai paragrafi da 1 a 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* attività di relazione istituzionale *con le seguenti:* attività di rappresentanza di interessi.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati.

**TIT. 2. (Nuova formulazione)** Relatore.

## ALLEGATO 5

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI  
INTERESSI NELLE SEDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

***Approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta  
del 26 aprile 2016.***

**I*****(Registro dei soggetti che svolgono attività di rappresentanza di  
interessi)***

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai principi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito *internet* della Camera ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.

**II*****(Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi)***

Ai fini della presente disciplina, per attività di rappresentanza di interessi si intende ogni attività svolta nelle sedi della Camera dei deputati professionalmente dai soggetti di cui al paragrafo III attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.

Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle Commissioni e ai Comitati parlamentari.

**III*****(Iscrizione nel registro dell'attività di rappresentanza di interessi)***

Chiunque intenda svolgere attività di rappresentanza di interessi, promuovendo nei confronti dei deputati nelle sedi della Camera interessi leciti, suoi o di altro soggetto che intende rappresentare, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:

a) in caso di persone fisiche, i dati anagrafici e il domicilio professionale;



b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività e lo specifico rapporto contrattuale che ad esse le lega;

c) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere;

d) i soggetti che si intendono contattare.

Qualora l'attività sia intesa a perseguire interessi di terzi, deve essere indicato il titolare di interessi per conto del quale il soggetto che intende iscriversi al registro opera e il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività, con l'indicazione del termine finale, ove previsto.

Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) non aver subito, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica o il patrimonio;

c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici;

d) non aver ricoperto negli ultimi dodici mesi cariche di governo nè aver svolto il mandato parlamentare.

La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di rappresentanza di interessi.

Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche i requisiti di cui al terzo comma, lettere a), b), c) e d), devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate alla lettera b) del primo comma.

Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro nonché alle modalità di accesso alla Camera dei deputati dei soggetti iscritti nel registro e all'eventuale individuazione di locali e attrezzature per favorire l'esplicazione della loro attività sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito *internet* della Camera. L'Ufficio di Presidenza disciplina altresì la sospensione dall'iscrizione dal registro nel caso in cui venga meno il titolo giuridico che consente l'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi nell'ipotesi di cui al secondo comma e la cancellazione dal registro quando vengano meno i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del terzo comma.

#### IV

##### *(Relazioni periodiche)*

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di

rappresentanza di interessi svolta nell'anno, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività. Ove sia iscritto un soggetto giuridico diverso da persona fisica, è presentata una relazione unitaria. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di rappresentanza di interessi iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito *internet* della Camera.

## V

### (Sanzioni)

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di Presidenza si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dal registro, graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

Della mancata osservanza delle disposizioni del presente testo e della irrogazione delle sanzioni è assicurata la pubblicità sul sito *internet* della Camera.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana trasportatori (FEDIT), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	36
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Operatori Telefonia & Telematica (ASSOTEL), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	36
Audizione di rappresentanti di Consip, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	36

Audizione di rappresentanti di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....

37

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 26 aprile 2016.*

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana trasportatori (FEDIT), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.40.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Operatori Telefonia & Telematica (ASSOTEL), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al**

**Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.40 alle 18.15.

**Audizione di rappresentanti di Consip, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore**

digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 19.20.

Audizione di rappresentanti di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni

– Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.20 alle 19.40.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	40

#### SEDE REFERENTE

Martedì 26 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

#### La seduta comincia alle 14.

**Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.**

**C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata svolta l'audizione della Confederazione Mobilità Dolce e che sono stati richiesti contributi scritti ad altri soggetti interessati dalla tematica oggetto delle proposte di legge.

Mirko BUSTO (M5S) *relatore*, presenta e illustra una proposta di testo unificato (*vedi allegato*), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

La sottosegretaria Silvia VELO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda come siano in corso di esame presso la Commissione Trasporti proposte di legge C. 73 Realacci, C.111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto, C. 3166 Busto e C. 2305 Decaro incidenti sulla mobilità in bicicletta che seguono un *iter* autonomo, essendosi convenuto, in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VIII e IX, di non procedere a una richiesta di riassegnazione alle Commissioni riunite VIII e IX sia delle proposte di legge in esame presso la commissione Ambiente sia di quelle pendenti presso la Commissione Trasporti.

Nell'invitare poi a valutare l'ipotesi di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il trasferimento alla sede

legislativa delle proposte di legge in esame, fa poi notare come possa essere, a suo avviso, opportuno procedere a un'audizione del ministro per i beni e le attività culturali sulla tematica in esame.

Propone infine di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato testé illustrata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal relatore come testo base per il prosieguo dell'esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base al 24 maggio, alle ore 12.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**



## ALLEGATO

**Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.**  
**C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ARTICOLO 1.

*(Finalità).*

1. La finalità della presente legge è la realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce, basata sull'intermodalità tra percorsi in bicicletta, a piedi, sulle ferrovie turistiche e locali, che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica della persona e la salvaguardia dei beni territoriali diffusi.

2. La rete di cui al comma 1 è realizzata in via prioritaria attraverso il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale e persegue l'obiettivo di promuovere una nuova multifunzionalità della rete stradale e la rivitalizzazione della rete ferroviaria complementare, garantendo così l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni paesaggistici, storici, culturali e ambientali.

3. La rete nazionale di mobilità dolce è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali, ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo.

## ARTICOLO 2.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « mobilità dolce »: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del-

l'ambiente e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale. È costituita da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, ferrovie locali, ferrovie e treni turistici, percorsi *velo-rail*, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive e altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili;

b) « rete nazionale della mobilità dolce »: il sistema di percorsi di cui alla lettera a) che compongono la struttura nazionale della mobilità dolce e ne realizzano gli obiettivi. La rete nazionale della mobilità dolce può essere realizzata attraverso il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture: ferrovie dismesse, strade rurali, strade bianche, tratturi, strade locali a basso traffico, percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali carrozzabili dismessi o in abbandono;

c) « autostrade verdi »: vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l'ambiente e la qualità della vita nei territori attraversati ed aventi caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da garan-

tirne un utilizzo facile e sicuro agli utenti di tutte le capacità e abilità; alla loro realizzazione concorrono prioritariamente il riutilizzo delle alzaie dei canali ed il recupero delle linee ferroviarie abbandonate;

d) « ferrovie dismesse »: tracciati ferroviari mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea, di proprietà pubblica o privata ovvero affidati in concessione governativa, o in qualsiasi altra forma di proprietà o gestione; ai fini della presente legge, sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro in abbandono o non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria;

e) « cammini »: gli itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più Regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;

f) « programma regionale della mobilità dolce »: lo strumento attuativo della rete nazionale della mobilità dolce, di competenza delle regioni, che ne recepisce le indicazioni e ne individua le articolazioni regionali definendo la rete; realizzazione di una classificazione funzionale della rete infrastrutturale, nonché sistemazione, messa in sicurezza e monitoraggio della rete stessa per un suo uso anche a fini turistici, a piedi e in bicicletta;

g) « linee guida della mobilità dolce »: gli indirizzi tecnici e amministrativi per la realizzazione di quanto previsto alle lettere b) e e); in particolare le linee guida sono finalizzate a: individuare le tipologie di percorsi che possono essere inclusi nel programma e le modalità per il recupero e il riutilizzo delle infrastrutture territo-

riali di cui alle lettere b), c) e d), salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario; garantire la compatibilità e l'integrazione delle diverse tipologie di utenza; garantire la continuità dei tracciati e prevedere l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

#### ARTICOLO 3.

(Attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, di cui all'articolo 4.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale e delle linee guida della mobilità dolce, elaborano un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente articolo, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini.

#### ARTICOLO 4.

(Rete nazionale e linee guida della mobilità dolce).

1. La rete nazionale della mobilità dolce è finalizzata:

a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso e di quelle a basso utilizzo;

b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) alla sicurezza dell'utenza;

d) alla continuità della rete e all'interconnessione dei tracciati;

e) allo sviluppo dell'intermodalità e della ricettività turistica, mediante l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

f) alla individuazione della rete dei cammini di interesse storico, culturale, religioso, artistico o sociale

2. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:

a) ferrovie dismesse;

b) argini e alzaie dei fiumi e dei canali;

c) tronchi stradali dismessi dall'Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa o da altre Amministrazioni pubbliche;

d) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;

e) strade appartenute al demanio militare;

f) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti;

g) cammini e strade storiche;

h) itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera *f-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. La rete nazionale della mobilità dolce è integrata, con particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie sia di carico, dalle seguenti categorie di mezzi di trasporto:

a) ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale;

b) ferrovie turistiche in esercizio;

c) linee di navigazione interna;

d) impianti a fune;

e) autolinee pubbliche e private.

4. Le linee guida della mobilità dolce definiscono, oltre agli indirizzi tecnici ed amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento: ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce.

#### ARTICOLO 5.

*(Riuso delle ferrovie dismesse come autostrade verdi).*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, predispone l'elenco delle linee ferroviarie dismesse e delle pertinenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari, sulla base della documentazione fornita da FS, RFI e dalle Regioni. Il predetto elenco è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno, tenendo in considerazione le segnalazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ovvero delle Regioni interessate. Di tale elenco si avvalgono il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane nel patrimonio dei soggetti proprietari che sono tenuti a garantirne l'integrità e a consentirne l'uso come autostrade verdi, previa stipulazione di un accordo non oneroso, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce, di cui all'articolo 4 della presente legge.

## ARTICOLO 6.

*(Riuso e valorizzazione della viabilità minore).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei percorsi viari consolidati armonicamente integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso. A tale fine le regioni affidano alle province l'individuazione, attraverso una o più varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), dei percorsi viari, dettandone la disciplina d'uso costruttiva di regolazione.

2. L'individuazione dei percorsi viari di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del PTCP quale piano paesaggistico.

3. I percorsi viari individuati ai sensi del comma 1 sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, con preferenza per quello a basse intensità e velocità, compresi i flussi ciclopedonali. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico. Nei casi di uso promiscuo della sede stradale sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'utenza debole.

4. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista nel PTCP.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale delle strade di interesse paesaggistico, storico o ambientale, che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita

per tutte le strade del territorio regionale e delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono una commissione a cui è affidata l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1. La commissione, al cui interno devono essere rappresentate le associazioni ambientaliste di rilievo regionale e della provincia autonoma, rende preliminarmente noti i criteri per la selezione dei percorsi viari meritevoli di tutela e procede alla valutazione delle caratteristiche delle strade sulla base di visite sopralluogo, della documentazione resa disponibile e di segnalazioni, considerazioni e proposte avanzate da enti o da privati cittadini. La commissione è volta per volta integrata da un rappresentante dei comuni interessati dal percorso viario.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono studi e ricerche, anche in collaborazione con istituti universitari, per la messa a punto di procedure e di tecniche per il recupero delle peculiarità storico-culturali e per la contestuale riqualificazione funzionale delle attrezzature e dei margini stradali, al fine di garantire i livelli di sicurezza adeguati alle funzioni di traffico assegnate ai percorsi viari tutelati dalla presente legge.

## ARTICOLO 7.

*(Atlante dei cammini e valorizzazione dei percorsi).*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove il censimento degli itinerari storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, ai fini della loro promozione e valorizzazione.

2. Per la realizzazione del censimento di cui al comma 1 il Ministero per i beni e le attività culturali:

a) tiene conto delle banche date già disponibili e dei censimenti già effettuati;

b) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;

c) può coinvolgere università ed istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale.

3. Ai fini del censimento sono individuati il percorso, il soggetto o soggetti che gestiscono e promuovono il percorso, l'appartenenza a circuiti internazionali/europei, le strutture e di servizi turistico-culturali collegati, le iniziative di valorizzazione già realizzate o programmate. Sono altresì individuati i comuni che, lungo i cammini, si distinguono per iniziative a sostegno allo sviluppo del turismo sostenibile e lento.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base del censimento di cui ai commi precedenti, pubblica l'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L'Atlante dei cammini viene aggiornato ogni due anni dal Ministero per i beni e le attività culturali ed è inserito nella rete nazionale per la mobilità dolce di cui all'articolo 4.

5. Le linee guida di cui all'articolo 3 e 4 della presente legge possono prevedere specifiche regole per la manutenzione dei cammini e la segnaletica comune, nonché disciplinari di qualità dei servizi di fruizione ed accoglienza presso gli itinerari dei cammini e la costruzione di reti di istituzioni ed imprese per la gestione e valorizzazione dei cammini.

#### ARTICOLO 8.

*(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).*

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 136, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *d-bis*) ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza ambientale;

*d-ter*) strade dismesse, strade bianche, sentieri e tratturi di rilevante valore paesaggistico, ambientale o storico »;

b) all'articolo 137, comma 1, le parole: « e d) » sono sostituite dalle seguenti: « , *d*), *d-bis*) e *d-ter*) ».

c) all'articolo 139, comma 3, le parole: « e b) » sono sostituite dalle seguenti: « , *b*), *d-bis*) e *d-ter*) ».

d) all'articolo 140 sono apportate le seguenti modificazioni:

*al comma 1, le parole: « e d) » sono sostituite dalle seguenti: « , d), d-bis) e d-ter) »*

*- al comma 3, le parole: « e b) » sono sostituite dalle seguenti: « , b), d-bis) e d-ter) ».*

#### ARTICOLO 9.

*(Interventi di valorizzazione della rete di mobilità dolce).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge sono individuati i seguenti interventi prioritari volti alla tutela e alla valorizzazione socio-economica delle aree territoriali interessate dalla rete di mobilità dolce, anche in attuazione e secondo quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 4:

a) restauro e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata ai fini



di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

b) manutenzione, conservazione, integrità, risparmio energetico, sicurezza e possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sul territorio interessato della rete di mobilità dolce, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali preferibilmente attraverso l'installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili e interventi di bioedilizia;

c) adeguamento della ricettività turistica con priorità agli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e ai beni storico-testimoniali esistenti;

d) iniziative in aree protette nazionali e regionali e oasi finalizzate alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per la fruizione turistica;

e) tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, ai sensi della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, anche mediante interventi di architettura del paesaggio che prevedano il restauro e la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione utili alla riconoscibilità del percorso, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze ambientali, paesaggistiche, architettoniche e storiche testimoniali a questo connesse e il recupero di aree degradate collegate al percorso o alla viabilità ad esso afferente;

f) attività di informazione e promozione del prodotto turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico;

g) attività di formazione, ricerca e documentazione sulla storia, sul paesaggio, sulle tradizioni, sulle religioni e sulla cultura dei luoghi e delle antiche popolazioni;

h) definizione di un logo identificativo della rete di mobilità dolce, da utilizzare per la cartografia, le pubblicazioni, la segnaletica e la cartellonistica;

i) adeguamento della segnaletica stradale e tabellare al fine di garantire la messa in sicurezza della rete e la corretta fruizione, soprattutto nei tratti multifunzionali.

#### ARTICOLO 10.

*(Istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce).*

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale.

2. Con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per l'ambiente ed il territorio, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla mobilità dolce, di seguito definito « Osservatorio ». Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.

3. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro dei beni culturali e ambientali, è composto dai Ministri di cui al comma 2, dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché dai rappresentanti di altre associazioni che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge e dai rappresentanti di associazioni specificamente impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei cammini storici italiani, delle autostrade verdi, delle ciclovie turistiche, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche.

4. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) fornisce il supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale e delle linee guida di mobilità dolce;

b) esprime parere per l'approvazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d);

c) collabora alla individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse, di cui all'elenco previsto dall'articolo 6, comma 1, da inserire nella rete nazionale e nel programma regionale di mobilità dolce;

d) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità dolce nell'opinione pubblica e nelle associazioni;

e) vigila sull'attuazione della presente legge.

#### ARTICOLO 11.

*(Sponsorizzazione della mobilità dolce).*

1. Le aziende private o pubbliche o le persone fisiche possono sponsorizzare la creazione e la realizzazione di percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi per il turismo equestre e altre tipologie di utilizzi sostenibili finalizzate alla fruizione dell'ambiente e del paesaggio, all'attività ricrea-

tiva, con particolare attenzione ai diversamente abili, ai minori e agli anziani, anche attraverso la gestione di attività ricettive e di attività equestre, di noleggio biciclette e di informazione turistica nelle suddette aree.

#### ARTICOLO 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nel limite massimo di 20.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa .....	47
---	----

*Martedì 26 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro PANSA, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SI-SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 17.40.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame dell'ipotesi di regolamentazione dell'attività di <i>lobbying</i> (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 23 marzo 2016) .....	3
<i>ALLEGATO 1</i> (Emendamenti presentati all'ipotesi di regolamentazione dell'attività di <i>lobbying</i> (Nuova formulazione) pubblicata nella seduta del 23 marzo 2016) .....	14
<i>ALLEGATO 2</i> (Nuovo emendamento del Relatore) .....	24
<i>ALLEGATO 3</i> (Riformulazioni proposte dal Relatore) .....	26
<i>ALLEGATO 4</i> (Emendamenti approvati) .....	28
<i>ALLEGATO 5</i> (Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati approvata dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 aprile 2016) .....	32

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana trasportatori (FEDIT), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	36
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Operatori Telefonia & Telematica (ASSOTEL), nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	36

Audizione di rappresentanti di Consip, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	36
Audizione di rappresentanti di rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) .....	37

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	38
ALLEGATO ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	40

### COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa .....	47
---	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC006440\*